DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 4

Conciliazione giudiziale

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente articolo: "Art. 20-bis (Conciliazione). - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti puo' proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore. 2. Ciascuna delle parti puo' proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria. 3. L'ufficio puo', comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza gia' fissata. Il provvedimento e' depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalita' indicate nel comma 4. 4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilita', viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro dieci giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della meta' del minimo delle somme dovute. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore. Si applica l'articolo 1304, primo comma, del codice civile. 7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.".

Versione in vigore dal 18 settembre 1994, non più in vigore dal 17 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538
Capo	I — Disposizioni in materia di accertamento e contenzioso tributario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso-1994/art-4-conciliazione-giudiziale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it